



Direzione Regionale della Sicilia

Settore Gestione Tributi

Ufficio Servizi al Contribuente

LE AGEVOLAZIONI DEL SETTORE AUTO PER I DISABILI



Guida aggiornata all'ottobre 2008

Testo redatto dal dott. Ercole Bellante

La veste grafica è curata dall'ufficio Comunicazione Interna, Relazioni Esterne e Relazioni Sindacali della Direzione Regionale della Sicilia.

PREFAZIONE

Le agevolazioni previste a favore dei disabili sono state modificate nei vari anni da disposizioni normative che ne hanno via via ampliato l'ambito d'applicazione.

Una maggiore coscienza sociale sulla necessità di proteggere i soggetti svantaggiati favorendone l'assistenza, l'inserimento nel mondo del lavoro, la mobilità, ha spinto il legislatore ad emanare leggi in materia fiscale che da un canto hanno aumentato le tipologie delle agevolazioni, dall'altro hanno ampliato le categorie dei disabili ammesse alla fruizione di tali benefici. L'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, partecipa all'impegno della collettività facilitando l'accesso alle varie provvidenze in materia fiscale. Rientra nell'assolvimento di tale impegno l'iniziativa di coinvolgere le varie AUSL della Sicilia nella firma di vari protocolli d'intesa, a seguito dei quali disabili e uffici hanno a disposizione una documentazione medica chiara che consente loro l'immediato riscontro dell'esistenza delle condizioni richieste dalla normativa fiscale, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.

La presente pubblicazione ha lo scopo di chiarire le disposizioni normative con riferimento ai soggetti destinatari delle agevolazioni previste per il settore auto. L'esposizione in essa contenuta non tratta tutto l'argomento in maniera sistematica, ma soltanto quei punti che si è ritenuto opportuno approfondire sulla base del tipo di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti a questa direzione.

Pertanto, questa dispensa non sostituisce la guida dell'Agenzia "Agevolazioni per i disabili", ma ne costituisce un utile complemento.

Domenico Lodato

*** Gli aggiornamenti sono stati evidenziati in grassetto e corsivo ai punti 9 e 20.3**

SOMMARIO

1.0	Invalidità e disabilità	4
2.0	Nuovo soggetto accertatore: l'INPS	4
3.0	Le agevolazioni per il settore auto	5
4.0	Soggetti agevolati	5
5.0	Non vedenti	5
6.0	Disabili affetti da sordità congenita o acquisita	6
7.0	Disabili con handicap psichico o mentale	7
8.0	Disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni	8
9.0	Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti	9
10.0	Più auto nello stesso nucleo familiare	10
11.0	Rivedibilità	10
12.0	Intestazione dell'autovettura	11
13.0	La contestazione	12
14.0	Disabili a carico di familiari che non presentano dichiarazione dei redditi	13
15.0	L'interdizione e l'amministrazione di sostegno	13
16.0	Esenzione dal pagamento del bollo auto	15
17.0	Acquisto del veicolo con Iva al 4 %	15
18.0	La detrazione dall'IRPEF del 19 % del costo di acquisto	16
19.0	L'esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà	17
20.0	Finanziaria 2007	17
21.0	Approfondimenti	17
21.1	Sui Disabili affetti da sordità congenita o acquisita	17
21.2	Sulla Sindrome di Down	18
21.3	Sul corretto significato di "Permanente"	18

1.0 INVALIDITA', DISABILITA' ED HANDICAP

E' convinzione diffusa che i termini di invalido e disabile siano equivalenti. Ciò non corrisponde al vero. Il concetto di invalido è riferito esclusivamente alla capacità lavorativa: essere riconosciuto invalido al 50% significa potere lavorare la metà di una persona abile.

Diversi e più elaborati sono i concetti di disabilità ed handicap. Per disabilità si intende qualsiasi incapacità, dovuta ad una menomazione, di svolgere un'attività nel modo o nei modi ritenuti normali per una persona. Il concetto di handicap invece è fissato dall'articolo 3 della legge 104/92. "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.". In base a tale definizione, l'handicap è quella situazione di svantaggio che si ripercuote non solo sulla capacità lavorativa, ma anche su tutti gli altri aspetti della vita del disabile: dalla capacità di relazionarsi con persone (parlare, udire, scrivere, telefonare) o cose (capacità di prendere, manipolare, salire, manovrare, guidare), a quella di apprendere, partecipare, lavorare.

Le agevolazioni fiscali previste nel settore auto non sono da considerare un generico contributo economico destinato a tutti i disabili, ma un ausilio che consente solo a coloro che hanno difficoltà a muoversi, di acquistare veicoli che, adattati o meno, ne favoriscono la mobilità e l'autonomia, riducendone il grado di dipendenza da altri soggetti. Pertanto il riconoscimento dei benefici è connesso alla incapacità o alla difficoltà al movimento e non alla gravità delle condizioni cliniche. Infatti, per esempio, al sordo (con sordità congenita o acquisita) spetta l'agevolazione pur essendo meno grave di un malato che ha due soli mesi di vita ma può ancora muoversi.

2.0 NUOVO SOGGETTO ACCERTATORE: L'INPS

I verbali delle Commissioni mediche preposte all'accertamento delle condizioni di invalidità civile, cecità civile, mutismo (sordomutismo), handicap e disabilità, che comportano il diritto alla percezione di indennità fino alla data del 31 marzo 2007 erano sottoposti alla verifica di un'apposita commissione medica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il decreto-legge n. 203/2005, articolo 10, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, tali attività di controllo sono state trasferite all'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Tuttavia, per l'attesa dei necessari provvedimenti di attuazione, l'effettivo trasferimento delle competenze si è verificato dal 1° aprile 2007. Di conseguenza, a partire dalla suddetta data, tutti i verbali delle commissioni mediche delle AUSL vengono trasmessi alle commissioni mediche di verifica dell'INPS. Queste commissioni hanno sessanta giorni di tempo per definire le pratiche. Entro tale termine possono procedere a nuovi accertamenti, convocando gli interessati, oppure convalidare, espressamente o per silenzio assenso, i precedenti verbali emessi dalle commissioni mediche delle AUSL che, solo a tal punto, diventano definitivi. La procedura, quindi, si conclude con la restituzione dei verbali alle commissioni mediche originarie che le notificano agli interessati.

Da quanto detto risulta evidente che il passaggio di competenze sopra descritto comporterà, con sempre maggiore frequenza, la presentazione agli uffici locali dell’Agenzia di verbali redatti dalle commissioni mediche di verifica dell’INPS che, ai fini delle agevolazioni richieste, dovranno essere presi in considerazione dagli uffici.

3.0 LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE AUTO SONO:

- l’esonero dal pagamento della tassa di possesso
- l’Iva agevolata al 4 % sull’acquisto
- la detrazione dall’IRPEF del 19 % del costo di acquisto
- l’esonero dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

4.0 SOGGETTI AGEVOLATI

- non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale (art. 6, comma 1, lettera " e", della legge n. 488 del 23.12.1999 – art. 50 comma 1, della legge n. 342 del 21.11. 2000)
- disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23.12.2000)
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23.12.2000)
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1, legge 449/1997 – Tabella A, Parte II, n. 31, del Dpr 633/72)

5.0 NON VEDENTI

Sono i soggetti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione e precisamente:

- **i ciechi totali** – soggetti colpiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno la sola percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
- **i ciechi parziali** – sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 %

- **gli ipovedenti gravi** – sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 %

I limiti menzionati, entro i quali sono qualificati i non vedenti, non possono essere presi in considerazione, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, in mancanza dei precisi termini di "cieco totale", "cieco parziale" e "ipovedente grave" che devono risultare espressamente dai verbali delle commissioni mediche preposte all'accertamento dell'invalidità.

Tale tipo di invalidità può essere certificato anche con verbali di commissioni mediche diverse da quella prevista dalla legge 104/92.

Per i disabili che rientrano in questa categoria, non è richiesto l'adattamento dell'auto, non essendo nelle condizioni di potere guidare. In realtà la legge istitutiva subordina l'agevolazione agli adattamenti da stabilire con decreto del Ministero delle finanze che, tuttavia, non è stato mai emanato. Pertanto, in assenza di tale disposizione, i benefici possono essere riconosciuti sui veicoli di serie.

6.0 DISABILI AFFETTI DA SORDITA' CONGENITA O ACQUISITA **(Approfondimento al punto 20.1)**

L'articolo 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 95, ha disposto la sostituzione in tutte le leggi vigenti del termine "sordomuto" con quello di "sordo". Il successivo comma 2, della stessa legge, considera sordo *"il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"*. La sostituzione del termine, ai fini delle agevolazioni di cui si tratta, non comporta alcuna modifica nella prassi fin qui adottata dagli uffici.

I sordi, in sostanza, secondo tale definizione, si distinguono in

- disabili affetti da sordità congenita - Sono quelli che risultano tali dalla nascita. Coloro i quali, invece, diventano sordi dopo avere appreso l'uso della parola, non hanno diritto alle agevolazioni perché la loro patologia, meno grave, non è inquadrabile in quella della sordità come sopra definita.
- disabili affetti da sordità acquisita - Sono quelli che diventano tali prima dell'apprendimento della lingua. Tale tipo di disabilità, quindi, non risale alla nascita, ma insorge successivamente. Essa si verifica quando il bambino diventa sordo nell'età in cui non ha ancora acquisito la completa padronanza nell'uso della lingua: cosa che non avviene prima dei cinque, sei anni. In tali circostanze può succedere che il bambino non sentendo più parlare perda gradatamente l'uso della parola.

Tale tipo di invalidità è altrettanto penalizzante come la sordità dalla nascita (alla quale viene equiparata) e comporta il riconoscimento del diritto alle agevolazioni.

In attesa che le AUSL competenti provvedano a modificare la modulistica in uso, gli uffici riconosceranno senz'altro i benefici tutte le volte che nei verbali delle commissioni mediche preposte all'accertamento della disabilità saranno presenti le parole sordo (preverbale), sordomuto, eventualmente associate anche a qualche altro termine che ne indichi l'insorgere non dalla nascita ma, comunque, prima del completo apprendimento della lingua .

Questo tipo di invalidità può essere certificata anche con verbali di commissioni mediche diverse da quella prevista dalla legge 104/92.

Per questa categoria di disabili non è richiesto l'adattamento dell'auto. In verità la norma istitutiva dell'agevolazione prevede l'adattamento degli autoveicoli alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministero delle finanze. Tuttavia tale decreto non è mai stato emanato, probabilmente perché gli adattamenti, prima previsti per il rilascio della patente speciale a tali soggetti (per esempio specchietti retrovisori esterni da tutti e due i lati), sono ora previsti di serie sulle auto.

7.0 DISABILI CON HANDICAP PSICHICO O MENTALE **(Approfondimento sulla Sindrome di Down al punto 20.2)**

L'agevolazione compete solo se dalla certificazione emessa dalla Commissione medica preposta all'accertamento risulti riconosciuta una gravità tale da avere determinato il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.

Tale tipo di indennità non deve essere confusa con quella di frequenza, prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Beneficiari di quest'ultima sono i soggetti ciechi assoluti, ed inoltre, i mutilati e gli invalidi civili minori di anni 18 ai quali è concessa subordinatamente alla frequenza di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione.

L'indennità mensile di frequenza è, altresì, concessa ai soggetti che frequentano scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

L'indennità di accompagnamento, invece, prevista dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, non spetta a tutti i portatori di handicap, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di un accompagnatore non essendo in grado di camminare senza aiuto o di compiere gli atti quotidiani della vita.

Da quanto precede risulta chiara la differenza esistente tra le due indennità che ai fini delle presenti agevolazioni non possono essere considerate equivalenti.

Un particolare trattamento è riservato ai soggetti affetti dalla sindrome di Down. A partire dal 1° gennaio 2003 questa sindrome può essere riconosciuta anche dal medico di base su richiesta corredata dell'apposito esame clinico del "cariotipo".

Consultare l'approfondimento al punto 20.2.

I disabili con handicap psichico o mentale devono risultare tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.

Per tali tipi di disabili non è richiesto l'adattamento dell'auto.

8.0 DISABILI CON GRAVI LIMITAZIONI ALLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI **(Approfondimento sul significato di "permanente" al punto 20.3)**

Si tratta di soggetti affetti da patologie gravi, riconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che comportano una grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione. Pertanto, l'agevolazione in questione non spetta a quei soggetti che, pur riconosciuti disabili gravi ai sensi della legge menzionata, non abbiano anche gravi problemi permanenti nel camminare.

Si rileva che la circolare n. 186/1998, ha chiarito che la "grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione", può derivare anche da situazioni cliniche non direttamente collegate agli arti inferiori, che limitano, comunque, la deambulazione.

Nella fattispecie rientrano anche i soggetti pluriamputati; quei soggetti, cioè, che presentano più amputazioni. Si precisa che per amputazione s'intende l'asportazione chirurgica o traumatica di un arto. Ma l'agevolazione spetta anche a coloro i quali per malformazioni congenite sono privi dalla nascita di arti o parti di essi. Gli arti si distinguono in superiori e inferiori, e si articolano rispettivamente in braccio, avambraccio e mano, coscia, gamba e piede.

Per pluriamputazione si deve intendere la mancanza di parti di arti diversi, talché, ad esempio, l'amputazione della mano e dell'avambraccio dello stesso braccio non costituisce una pluriamputazione, mentre la mancanza di un piede e di una mano sì.

Il riconoscimento del diritto alle agevolazioni può avvenire di norma con l'esibizione del verbale della commissione medica prevista dalla legge 104/92, non essendo sufficiente, in questi casi, il verbale redatto da una commissione sanitaria diversa, come ad esempio quella preposta al riconoscimento dell'invalidità civile oppure quella che riconosce l'invalidità di guerra.

Tuttavia, la risoluzione n. 8/2007, in tema di pluriamputati, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di una certificazione rilasciata da una commissione medica diversa da quella prevista dalla legge 104/92. Ciò in considerazione del fatto che in tale fattispecie il requisito della gravità dell'handicap è evidente anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. Sempre che dalla certificazione risulti che la pluriamputazione consista nella mancanza di entrambi gli arti superiori. Con la stessa risoluzione l'Agenzia delle entrate ritiene che, nel caso di pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento sanitario dell'handicap, eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra (articolo 105 del Dpr 915/78), sia sufficiente al riconoscimento delle agevolazioni. E' ancora precisato che per mancanza degli arti superiori non deve intendersi la mancanza funzionale degli stessi, ma la loro assenza anatomica.

Per questa categoria non è richiesto l'adattamento dell'auto. Ciò non toglie che il disabile possa provvedervi ugualmente nel caso in cui possa guidare, con gli opportuni adattamenti prescritti dall'apposita commissione medica, o accedere più comodamente al veicolo come passeggero.

9.0 DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI

Sono quelli che hanno ridotte o impedito capacità motorie permanenti pur in assenza di una situazione di particolare gravità prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92. Per ridotte o impedito capacità motorie si intende la difficoltà o la incapacità di compiere alcuni movimenti del corpo non necessariamente connessi alla possibilità di camminare. Per esempio la mancanza di una mano comporta l'impossibilità di compiere tutte quelle azioni che richiedono l'uso di tutte e due le mani. Anche la difficoltà a ruotare il busto limita la possibilità di movimento del soggetto.

La circolare n. 186/E/1998, chiarisce che "le ridotte o impedito capacità motorie permanenti" possono desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici finanziari. Invece, negli altri casi in cui l'invalidità non comporta l'impossibilità o la difficoltà di camminare," le ridotte o impedito capacità motorie permanenti", non possono essere desunte dall'Ufficio, ma devono risultare dal verbale della Commissione medica preposta all'accertamento dell'invalidità.

Per tali soggetti l'agevolazione è sempre condizionata all'adattamento permanente del veicolo allo specifico handicap del richiedente.

L'adattamento può riguardare il posto di guida, nel caso in cui sia il disabile a guidare, oppure altra parte della carrozzeria se il disabile è trasportato come passeggero. L'adattamento del posto di guida deve essere fatto secondo le prescrizioni dell'apposita Commissione medica prevista dall'art. 119 del Nuovo codice della Strada. Tra gli adattamenti può essere compreso anche il cambio automatico, se prescritto da tale Commissione. Nel caso che il disabile sia trasportato come passeggero l'adattamento deve riguardare la sistemazione interna del veicolo per consentire alla persona svantaggiata un più facile accesso. La circolare n. 186/1998 indica i seguenti adattamenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cintura di sicurezza);
- sportello scorrevole.

Tuttavia la stessa circolare chiarisce che sono ammessi anche adattamenti diversi da quelli sopra indicati se necessari alle particolari condizioni del disabile.

Dalle disposizioni normative e dal documento di prassi sopra indicato si evince che l'adattamento del veicolo per il passeggero disabile non richiede una apposita certificazione medica. E' sufficiente che l'adattamento sia funzionale al tipo di handicap e

che risulti dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione civile. La stessa circolare indica i documenti che gli interessati alle agevolazioni devono esibire all'ufficio competente:

- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (solo se l'adattamento riguarda il posto di guida);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte capacità motorie permanenti".

E' necessario sottolineare l'infondatezza delle richieste di quei disabili con ridotte capacità motorie che ritengono di avere diritto al riconoscimento delle agevolazioni su autoveicoli di serie, sostenendo di non avere bisogno di alcun tipo di adattamento.

Su questo punto è opportuno fare maggiore chiarezza.

Le ridotte capacità motorie possono essere di tanti tipi: la mancanza di un dito oppure delle gambe determinano con tutta evidenza una diversa gravità della disabilità. La legge non riconosce le agevolazioni in argomento a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli. Pertanto la necessità dell'adattamento segna la linea di demarcazione tra i disabili che hanno diritto alle agevolazioni e quelli che ne sono esclusi.

Le ridotte capacità motorie permanenti possono essere certificate anche con verbali di commissioni mediche preposte all'accertamento dell'handicap diverse da quella prevista dalla legge 104/92.

10.0 PIU AUTO NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

L'agevolazione può essere riconosciuta per ciascun disabile. Pertanto, se in un nucleo familiare sono presenti più soggetti disabili che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, i benefici dovranno essere riconosciuti per ciascuno di essi, come espressamente precisato dalla Risoluzione n. 169/2002, anche se intestati allo stesso genitore che li ha fiscalmente a carico.

La stessa risoluzione, invece, esclude la possibilità che, per uno stesso avente diritto, i due genitori separati che hanno fiscalmente a carico il disabile, possano godere separatamente delle agevolazioni per due veicoli.

11.0 RIVEDIBILITA'

In alcuni verbali, le commissioni mediche preposte, pur accertando un grado di disabilità elevato invitano spesso il paziente a ripresentarsi dopo un certo tempo per un riesame della situazione.

Secondo un'opinione diffusa, ma non condivisibile, questa prassi conterrebbe una contraddizione tra la "permanenza" (dell'handicap) richiesta dalla norma e l'eventuale "rivedibilità" disposta dalla commissione sanitaria. In sostanza, secondo tale opinione, se la commissione dispone un'ulteriore visita dopo un certo tempo vuol dire che l'invalidità accertata non è definitiva e quindi, non è permanente. Di conseguenza le agevolazioni non andrebbero riconosciute in tutti i casi in cui nei verbali delle commissioni risulterebbero apposta la dicitura "*ripresentarsi tra...*".

E' opportuno precisare che il controllo della permanenza dell'handicap è prescritto dall'art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, che disciplina l'attività di accertamento delle commissioni mediche, e i criteri di accertamento delle condizioni di disabilità.

E' necessario chiarire che tutta la normativa che riguarda i disabili non è imperniata solo sull'accertamento della disabilità ai fini del riconoscimento di eventuali indennità e di altri benefici, ma soprattutto sulla possibilità di recupero, per quanto possibile, da parte degli stessi, della capacità di apprendere, di lavorare e di condurre una vita di relazione con le persone e con le cose. Peraltro, in conformità a quanto accertato, le commissioni mediche "*formulano, in una relazione conclusiva, suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.*".

Da quanto esposto si evince che la rivedibilità non è necessariamente connessa ad una revisione della gravità o meno dell'handicap, ben potendo essere solo un controllo sull'efficacia delle forme di sostegno. Tuttavia, non si può escludere che nuovi strumenti, per es. protesi di nuova concezione, oppure interventi chirurgici prima impossibili, consentano un recupero funzionale con conseguente riduzione della gravità, anche al di sotto del limite minimo previsto per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni.

D'altra parte, come già precisato in altro punto di questa dispensa, il significato di "permanente" è diverso da "irreversibile" e, pertanto, non c'è alcuna contraddizione tra il termine "permanente", riferito all'handicap, e l'eventuale prescrizione di ripresentarsi alla commissione medica per un controllo dopo un certo tempo.

Pertanto è possibile che gli uffici procedano a controlli, anche in anni successivi a quello in cui è stato riconosciuto il diritto alle agevolazioni, richiedendo agli interessati copia del nuovo verbale redatto dalla commissione medica che ha effettuato il controllo.

12.0 INTESTAZIONE DELL'AUTOVETTURA

Nel caso in cui il disabile ha redditi propri superiori a 2.840,51 euro, l'autovettura deve essere intestata a lui.

Ai fini di tale limite non devono essere considerati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Devono, invece, essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nell'ipotesi in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto dichiarati. Per esempio un reddito tassato all'estero. Nel caso in cui il disabile non ha redditi superiori al limite sopra detto, l'autovettura può essere intestata al familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Per familiari s'intendono quelli indicati dall'art. 433 del codice civile e vale a dire:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.

I familiari sopra indicati sono considerati fiscalmente a carico indipendentemente dalla convivenza con chi li mantiene. Fermo restando, ovviamente, l'osservanza del limite di reddito di 2.840,51 euro.

Il disabile può essere fiscalmente a carico anche dei seguenti altri familiari, a condizione di avere con loro la convivenza oppure di ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

13.0 LA COINTESTAZIONE

E' frequente la richiesta di agevolazioni relative ad autoveicoli cointestati al disabile e ad altri soggetti.

La recente risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2007, esclude dai benefici l'autoveicolo acquistato in regime di comunione legale ma intestato al coniuge (moglie) che insieme al disabile è fiscalmente a carico dell'altro coniuge (marito). A tal proposito, precisa ancora il documento di prassi, le agevolazioni spettano, alle dovute condizioni, all'intestatario del veicolo, indipendentemente da ogni considerazione sulla proprietà dello stesso.

E' opportuno evidenziare che l'intestazione dell'autovettura al solo disabile è la modalità più sicura per il riconoscimento del diritto ad alcuni benefici. Infatti, in alcuni casi, le condizioni oltre che sussistere al momento della richiesta, devono permanere per tutta la durata dell'agevolazione. Per esempio, nel caso in cui l'autovettura è intestata al familiare che ha a carico il disabile, l'agevolazione per l'esenzione dal pagamento del bollo auto decade nell'eventualità che quest'ultimo consegua un reddito superiore a 2.840,51 euro annui che lo renda soggetto non più fiscalmente a carico. Invece ai fini delle detrazioni Irpef e dell'Iva agevolata del 4%, le agevolazioni permangono se le condizioni di fiscalmente a carico sussistevano al momento dell'acquisto ma non più successivamente. E' appena il caso di rilevare che tanto il reddito quanto il limite sopra indicato possono variare di anno in anno e, pertanto, essere fiscalmente a carico oggi non significa esserlo anche domani. Per quanto detto è evidente che l'intestazione dell'autovettura al familiare del disabile espone al pericolo di perdere l'agevolazione dell'esenzione dal pagamento del bollo auto. Se invece intestataria è la persona svantaggiata il diritto al beneficio rimane indipendentemente dall'evolversi della situazione reddituale di quest'ultimo.

La condizione di familiare fiscalmente a carico è normalmente documentata dalla dichiarazione dei redditi ma è ammessa, comunque, l'autocertificazione.

14.0 DISABILI A CARICO DI FAMILIARI CHE NON PRESENTANO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si può verificare che il familiare che ha a carico il disabile sia esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione, oppure non abbia redditi da dichiarare. In tali casi può sorgere il dubbio se la condizione di "fiscalmente a carico" sussista oppure no.

Per chiarire il problema è necessario rifarsi all'art. 433 del codice civile che prescrive l'obbligo di prestare gli alimenti tra le persone ivi indicate. Tale obbligo sussiste indipendentemente dalla percezione di un reddito.

In materia fiscale al familiare obbligato spetta una detrazione da calcolare sull'ammontare dell'imposta dovuta se la persona a carico non ha redditi complessivi superiori a 2.840,51 euro. E' ovvio che il diritto alle detrazioni può essere concretamente utilizzato solo se il familiare che ha a carico il disabile dichiara un reddito e, quindi, una imposta sulla quale operare la detrazione, altrimenti tale diritto non produce alcun effetto materiale.

E' evidente, quindi, che il disabile è da considerare a carico del familiare anche in assenza di una dichiarazione dei redditi di quest'ultimo. In tal caso gli uffici potranno accettare una autocertificazione in cui l'interessato dichiara la condizione di cui sopra.

15.0 L'INTERDIZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'agevolazione per un disabile interdetto può essere richiesta soltanto dal tutore che è l'unica persona abilitata a compiere, eventualmente con l'autorizzazione del giudice tutelare, gli atti necessari a perseguire gli interessi dell'interdetto. Si rileva che ai sensi dell'art. 423 del codice civile lo stato di interdizione deve essere annotato a margine dell'atto di nascita. Tuttavia, l'eventuale accoglimento di richieste presentate e sottoscritte da persone soggette a tutela non compromette l'operato dell'ufficio, in considerazione del fatto che se l'interdizione è un istituto che ha lo scopo di preservare l'incapace da azioni pregiudizievoli per i suoi interessi, il riconoscimento del diritto alle agevolazioni da parte dell'ufficio non va a svantaggio ma, al contrario, favorisce gli interessi dell'interdetto.

Inoltre, è necessario puntualizzare che il tutelato non può mai essere fiscalmente a carico del tutore, a meno che quest'ultimo non sia uno dei familiari sopra indicati. Da ciò consegue che un'autovettura non può mai essere intestata al tutore il quale, invece, può acquistarla ma solo in nome e per conto del disabile. Pertanto, al fine di evitare un ingiustificato diniego dell'agevolazione per una autovettura intestata ad un tutore è opportuno che quest'ultimo chiarisca di essere anche un familiare che ha fiscalmente a carico l'interdetto.

Le agevolazioni per un disabile interdetto potevano essere richieste fino al gennaio del 2004 soltanto dal tutore. Con legge 9 gennaio 2004, n. 6, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004) è stata introdotta una importante istituzione nell'art. 404 del codice civile:

L'Amministrazione di sostegno

Si tratta di un istituto totalmente nuovo nel nostro ordinamento giuridico che avrà notevoli effetti positivi nell'assistenza di persone che si trovano in condizioni di bisogno. In base a questo nuovo istituto il giudice tutelare, su segnalazione di assistenti sociali, parenti, vicini di casa o su iniziativa dello stesso interessato, esperiti i necessari accertamenti, provvede a nominare un Amministratore di sostegno. Questi può esercitare in nome e per conto dell'interessato solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina che, peraltro, può essere a tempo determinato.

La grande differenza tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno è caratterizzata dal fatto che il primo istituto presuppone necessariamente una disabilità mentale ed una generale incapacità di agire, mentre il secondo istituto è applicabile ai casi in cui l'interessato ha semplicemente bisogno di essere aiutato nel compimento di certi atti: ritirare la pensione, espletare gli adempimenti tributari, richiedere esenzioni e agevolazioni, partecipare alle assemblee condominiali, intrattenere rapporti con banche, ecc..

Con l'istituto dell'Amministrazione di sostegno l'interessato non viene spogliato della propria sovranità, come avviene con l'interdizione, e questi mantiene la propria piena capacità di agire in tutti i casi non devoluti dal giudice all'amministratore di sostegno.

A maggiore chiarezza si tratteggiano di seguito le principali differenze tra i due istituti:

L'interdizione

- viene dichiarata con sentenza
- ha durata indeterminata
- può essere revocata con sentenza
- spoglia totalmente il soggetto della capacità di agire
- è annotata a margine dell'atto di nascita

L'amministrazione di sostegno

- viene dichiarata con decreto dal giudice tutelare, sentito il pubblico ministero
- può essere a tempo determinato o indeterminato
- è riferita agli atti espressamente indicati nel decreto, che possono essere compiuti soltanto dall'amministratore in nome e per conto dell'interessato, oppure agli atti che quest'ultimo può compiere con la sola assistenza dell'amministratore
- il soggetto rimane capace per il compimento di tutti gli atti non espressamente indicati nel decreto
- viene annotata a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Se la durata è a tempo determinato l'annotazione viene cancellata alla scadenza del termine.

Per quanto sopra è evidente che gli uffici potranno ricevere richieste di agevolazioni firmate da un amministratore di sostegno in nome e per conto delle persone amministrate. In tali casi gli uffici, come da disposizioni già impartite con nota della D. R. Sicilia, prot. n. L/86377/3.1 del 25 novembre 2004, dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

- richiedere un documento di riconoscimento

- richiedere copia del decreto del giudice tutelare
- verificare se gli atti di natura fiscale siano compresi tra quelli che l'amministratore di sostegno può compiere da solo, in nome e per conto dell'interessato, oppure tra quelli che devono essere adempiuti dal soggetto amministrato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- verificare che il decreto non sia scaduto
- allegare le fotocopie del documento di identità e del decreto del giudice alla pratica da evadere
- annotare a margine della pratica che la stessa è stata evasa con l'intervento di un amministratore di sostegno.

16.0 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

Si applica ai veicoli con cilindrata non superiore a 2000 c., se con motore a benzina, e fino a 2800 c.c. se con motore diesel, nuove o usate.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto deve essere richiesta all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

La documentazione deve essere presentata all'ufficio entro 90 giorni (termine ordinatorio) dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo.

Gli uffici danno notizia agli interessati dell'accoglimento delle istanze di esenzione e trasmettono all'A.T. tutti i dati relativi alle richieste.

L'esenzione in questione non vale soltanto per l'anno in cui è stata richiesta, ma opera a tempo indefinito finché permangono le condizioni che danno diritto all'esenzione.

L'agevolazione decorre retroattivamente dalla data in cui è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di disabilità da parte della commissione medica. Tale data è quella di presentazione della relativa istanza alla stessa commissione medica. Naturalmente l'applicazione retroattiva trova un limite invalicabile nei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale.

Nel caso in cui le condizioni di esonero vengano meno è obbligo dell'interessato, o di chi per lui, comunicare all'ufficio delle entrate che ha riconosciuto il diritto all'esenzione, il venire meno delle condizioni.

17.0 ACQUISTO DEL VEICOLO CON IVA AL 4 %

Anche questo tipo di agevolazione si applica ai veicoli con cilindrata non superiore a 2000 c.c., se con motore a benzina, e fino a 2800 c.c., se con motore diesel, nuove o usate, senza limite di valore, e per una sola volta ogni quattro anni che decorre dalla data dell'acquisto.

L'agevolazione si applica anche alle sole spese di adattamento relative ad automezzi già posseduti dal disabile.

In caso di cancellazione dal PRA del primo veicolo è possibile ottenere l'agevolazione per l'acquisto di un secondo mezzo sempre entro i quattro anni.

L'Iva. agevolata non si applica ai veicoli acquistati da Onlus o Enti di assistenza.

Per l'acquisto del veicolo con l'Iva. al 4 % il disabile deve rivolgersi direttamente al rivenditore esibendo la documentazione da cui si evince il diritto all'agevolazione. I

rivenditori inviano una comunicazione con i dati relativi alla vendita all'ufficio locale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intestatario dell'autovettura. Quest'ultimo valuta la regolarità dell'operazione, e in caso negativo procede al recupero, in capo al rivenditore (soggetto Iva) della differenza tra l'Iva ordinaria al 20 % e quella agevolata al 4%. La Risoluzione n 117/2005 ha chiarito che l'aliquota agevolata si applica sul costo complessivo del veicolo intendendo per tale quello comprensivo degli eventuali optional acquistati contestualmente all'autovettura. Ciò vuol dire che tali optional devono essere indicati nella fattura d'acquisto del veicolo.

Nel caso, assai frequente, in cui l'acquisto avviene presso un rivenditore che si trova fuori dal territorio di competenza dell'ufficio che riceve la comunicazione, ai fini dei controlli sulla regolarità dell'acquisto con l'Iva agevolata al 4%, l'ufficio competente ad esaminare la pratica è sempre quello del domicilio fiscale dell'acquirente. In caso di contestazioni sulla regolarità dell'aliquota applicata, questo Ufficio deve comunicare all'altro, competente in ragione del domicilio fiscale del rivenditore, le ragioni di disconoscimento del diritto alle agevolazioni per il recupero dell'Iva.

18.0 LA DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19 % DEL COSTO DI ACQUISTO

E'ammessa la detrazione dall'IRPEF del 19 % del costo di acquisto del veicolo entro un ammontare massimo di spesa di 18.075,99 euro. Per i non vedenti tale importo deve intendersi comprensivo di quello di acquisto del cane-guida.

La detrazione può essere utilizzata interamente nella dichiarazione relativa all'anno in cui la spesa viene sostenuta oppure in quattro quote annuali di pari importo. La circolare n. 24/E/2004 ha chiarito che nell'ipotesi in cui negli anni successivi a quello dell'acquisto non sussistono più i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, il diritto a detrarre le rate residue non viene meno poiché la norma richiede che i requisiti ci siano al momento dell'acquisto.

Il veicolo agevolato può essere nuovo o usato e senza limiti di cilindrata, contrariamente a quanto è previsto, invece, per l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'Iva. al 4 %, per i quali l'agevolazione è consentita solo entro i limiti di cilindrata di cc. 2.000, per veicoli a benzina, e di cc. 2.800 per quelli diesel.

Nell'ammontare massimo di spesa bisogna comprendere anche le eventuali spese di adattamento, se necessarie, e i costi delle riparazioni. Tra questi ultimi non rientrano le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria né tanto meno i costi d'esercizio come assicurazioni, ecc.

Nel caso in cui, invece, l'adattamento non è obbligatorio, il costo non va computato nell'ammontare massimo di spesa, ma può essere ugualmente detratto, sempre nella misura del 19 %, quale spesa medica o mezzo di ausilio in altro rigo della dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione può essere richiesta anche nel corso del quadriennio in caso di cancellazione della prima autovettura dal PRA.

Nel caso di furto l'ammontare massimo di spesa utilizzabile nel quadriennio deve essere decurtato dell'eventuale indennizzo pagato dall'assicurazione.

19.0 L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'

I soggetti agevolati, con esclusione di non vedenti e disabili affetti da sordità (congenita o preverbale) sono, altresì, esonerati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al P.R.A. per la registrazione dei passaggi di proprietà dei veicoli. Il beneficio riguarda tanto i veicoli di prima immatricolazione che quelli di seconda mano, tanto intestati direttamente al disabile, quanto se intestati al familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Tale tipo di agevolazione non è di competenza dell'Agenzia delle entrate. Pertanto gli uffici si asterranno dal dare informazioni sull'argomento ed inviteranno gli interessati a rivolgersi all'ente competente.

20.0 FINANZIARIA 2007 – DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI

L'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), ha introdotto le seguenti novità:

- il comma 36 ha disposto che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedito o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile;
- il comma 37 ha disposto la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto. La disposizione non si applica alle cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo per mutate condizioni del proprio handicap.

21.0 APPROFONDIMENTI

21.1 Approfondimento sui disabili affetti da sordità congenita o acquisita

Per ben comprendere quanto detto è opportuno chiarire che l'uso del linguaggio si apprende per imitazione: il bambino impara a parlare perché sente parlare. Se invece è sordo, non udendo il suono delle parole non è in grado di imparare a riprodurre le articolazioni vocali che formano il linguaggio. Pertanto, il bambino sordo e anche muto, in realtà è solo sordo: potrebbe parlare ma non sa parlare.

E' evidente, in tal caso, che il mutismo è una conseguenza della sordità e da luogo ad un'unica patologia che è, appunto, la sordità acquisita o preverbale.

E' questa un'invalidità grave poiché il soggetto cresce senza avere quell'insieme di sensazioni uditive che sono necessarie ad un corretto ed equilibrato sviluppo della persona. Si pensi, ad esempio, ad un bambino che non ha mai conosciuto la voce suadente della mamma nei momenti di sconforto e che non conoscerà mai la musica, che è un veicolo di sensazioni meravigliose e insostituibili. Basti pensare a quanti ricordi ed emozioni possono venire in mente ascoltando una canzone.

Il soggetto, invece, che diventa sordo dopo l'apprendimento della lingua, si è già sviluppato e anche se non può più sentire, conosce i suoni, e all'occorrenza è in grado di riprodurre con l'immaginazione quelle sensazioni uditive che non può più ricevere. Pertanto, nell'eventualità che il sordo diventi anche muto, per esempio, a causa di un trauma psichico oppure per un intervento chirurgico, non può parlarsi di sordità acquisita, dal momento che tra le due patologie non c'è alcuna connessione. In questo caso le agevolazioni in argomento non spettano.

21.2 Approfondimento sulla sindrome di Down

L'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), ha introdotto un'importantissima novità a proposito dei soggetti affetti dalla Sindrome di Down. Tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2003, oltre che dalle competenti Commissioni mediche delle AUSL, possono essere dichiarati persone con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92), anche dal proprio medico di base su richiesta corredata dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

Quella di Down è una sindrome genetica che insorge già al momento del concepimento ed è caratterizzata dalla presenza nella cellula di un gene in più (47 anzi che 46). L'esame clinico che attesta tale difformità genetica è, appunto, quello del "cariotipo". L'innovazione legislativa, che semplifica al massimo gli adempimenti necessari al riconoscimento, si è resa opportuna in conseguenza dell'evidenza della sindrome, resa visivamente riconoscibile da chiunque per i particolari tratti somatici di chi ne è affetto. Tuttavia, la dichiarazione rilasciata dal medico di base attesta solo l'accertamento dell'handicap. Pertanto è sempre necessario documentare la gravità con il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento.

21.3 Approfondimento sul corretto significato di "permanente"

Le menomazioni che comportano il riconoscimento del diritto alle agevolazioni, devono essere "permanenti". Il significato di tale locuzione è l'esatto contrario di "transitorio" e deve essere inteso come "durevole", ossia, che "permane nel tempo", ma non necessariamente "irreversibile". Si evidenzia che il termine, nel linguaggio corrente, è correttamente usato nel senso sopra descritto. Si pensi, ad esempio, alla frase "militare in servizio permanente nell'esercito", non può significare, certo, che il militare debba necessariamente morire con la divisa addosso: verrà pure il momento in cui cesserà dal servizio per andare in pensione. Allo stesso modo i professori di ruolo sono impiegati permanenti al contrario dei lavoratori precari che non lo sono.

Per quanto detto, la corretta comprensione del termine non si pone in contrasto con quelle prescrizioni contenute nei verbali d'accertamento che impongono al paziente di ripresentarsi dopo un certo periodo alle commissioni mediche. Ciò avviene perché, a volte, i decorsi delle patologie non sono certi sia nei tempi che nelle evoluzioni. Si pensi, ad esempio, ad un paziente colpito da ictus: chi può dire con certezza se riacquisterà o no e in che misura le funzionalità compromesse? In tal caso la menomazione è permanente, perché non transitoria, anche se probabilmente reversibile nel tempo.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l'articolo 6 della Legge n. 80/2006, in materia di semplificazione degli accertamenti sanitari, ha esonerato da ogni visita medica, finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, i soggetti portatori di menomazioni o di patologie gravi, che percepiscono assegni di accompagnamento,

Le patologie sono quelle espressamente indicate in un apposito decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2007. Tale elenco è stato redatto sulla base della gravità della condizione e dell'impossibilità di miglioramento sulla base delle conoscenze mediche attuali.
